

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"CECY – ETS"

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto della Costituzione italiana, del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione denominata "CECY".
2. L'Associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), integra automaticamente la propria denominazione con l'acronimo "ETS".
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Revello (CN). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni agli uffici competenti.
4. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art. 2 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e opera prevalentemente a favore di terzi.
2. In particolare, l'Associazione si propone di realizzare progetti di solidarietà e cooperazione a favore di popolazioni in condizioni di povertà o disagio, colpite da disastri naturali, conflitti, cambiamenti climatici o da gravi squilibri socio-economici, nel pieno rispetto dell'autonomia culturale, politica e religiosa delle comunità interessate.

Art. 3 – Attività

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di operare a favore della collettività, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, lettere i), k), u) e v) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:
  - a) raccolta di fondi, beni, materiali o attrezzature da destinare a fini di beneficenza per la realizzazione, il sostegno e la manutenzione di scuole, ospedali, acquedotti e altre strutture di pubblica utilità in aree del mondo caratterizzate da condizioni di povertà o disagio derivanti da disastri naturali, conflitti, cambiamenti climatici o squilibri socio-economici;
  - b) sostegno a distanza di minori in condizioni di difficoltà e concessione di borse di studio finalizzate all'istruzione e alla formazione di giovani privi, in tutto o in parte, dei mezzi finanziari necessari per intraprendere o completare percorsi di istruzione primaria, secondaria o accademica;
  - c) attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, nonché l'organizzazione di incontri divulgativi, rassegne, convegni, manifestazioni e iniziative anche in ambito scolastico, volte alla promozione dei valori della solidarietà, della condivisione e della cooperazione;
  - d) organizzazione di mostre, attività culturali, artistiche o ricreative, nonché manifestazioni ed eventi sportivi amatoriali non competitivi, camminate e giornate dedicate allo sport,

- finalizzati alla raccolta fondi e alla diffusione delle finalità associative;
- e) organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e culturale nei Paesi in via di sviluppo, finalizzate alla conoscenza diretta delle opere di solidarietà realizzate dall'Associazione e delle comunità beneficiarie.
3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte prevalentemente a favore di terzi. L'Associazione può avvalersi, in modo non esclusivo né prevalente, dell'attività gratuita degli associati, nonché di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.
  4. L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. L'individuazione delle attività diverse è deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci.
  5. Il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

#### Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
  - a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
  - b) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
  - c) eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.
2. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività da:
  - a) quote associative e contributi degli associati;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi svolte ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
  - f) proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
  - g) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e con la normativa vigente.
3. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio e, ove prevista, la relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e pubblicato sul sito web dell'associazione, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione nello svolgimento delle attività statutarie.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## Art. 5 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi statutari e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione nel rispetto del presente Statuto.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso esercitabile nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.
3. Sono volontari dell'Associazione i soci che, per libera scelta, svolgono non occasionalmente attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere i fini dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. L'Associazione, nell'avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrive nell'apposito registro quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## Art. 6 – Ammissione, recesso ed esclusione dei soci

1. L'ammissione dei soci è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Avviene su domanda scritta dell'interessato contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni. Avverso il rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione. Prima della deliberazione assembleare di esclusione, il socio interessato ha diritto di presentare memorie difensive.
3. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
4. La qualità di socio si perde:
  - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
  - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. Inoltre non dà diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcuna pretesa sul patrimonio associativo.

6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e partecipano alla vita associativa nel rispetto del principio del voto singolo.
2. I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.
3. I soci hanno il diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione; di partecipare, intervenire e votare alle Assemblee; presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo; consultare i libri sociali; ricevere la tessera associativa.

#### Art. 8 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) L'organo di controllo (ove nominato).

#### Art. 9 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. Le modalità di convocazione, partecipazione e validità delle deliberazioni sono disciplinate dal presente Statuto nel rispetto del Codice del Terzo Settore.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
4. Ciascun associato dispone di un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati se l'Associazione ha meno di 500 soci e più di 5 associati se ha più di 500 soci.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
7. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno,

il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
10. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### Art. 10 – Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
  - in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto;
  - in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza degli associati presenti o rappresentati, salvo diversa disposizione di legge o di statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle concernenti la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Spettano all'Assemblea ordinaria, in particolare, le seguenti competenze:
  - a) approvazione del bilancio e della relazione di missione, ove prevista;
  - b) definizione degli indirizzi generali e dei programmi di attività dell'Associazione;
  - c) elezione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
  - d) nomina e revoca dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto dalla legge, determinandone l'eventuale compenso;
  - e) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) approvazione di eventuali regolamenti interni e delle loro modifiche;
  - g) determinazione della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari;
  - h) deliberazione sull'esclusione dei soci e sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di ammissione;
  - i) determinazione dei limiti e delle modalità di rimborso delle spese sostenute dagli associati nello svolgimento di attività gratuite per conto dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate nel libro dei verbali e rese disponibili agli associati.

#### Art. 11 – Assemblea straordinaria dei soci

1. L'Assemblea straordinaria è convocata per le modifiche statutarie e per deliberare lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per le modifiche dello Statuto, nonché per la fusione, scissione o trasformazione, l'Assemblea straordinaria delibera:
  - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  - b) in seconda convocazione, con la presenza di qualunque numero di soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero di membri compreso tra tre e sette, eletti dall'Assemblea tra i soci. L'Assemblea determina di volta in volta il numero esatto dei componenti. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito. Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta nell'interesse dell'Associazione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto delle competenze riservate all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.
5. In particolare, il Consiglio Direttivo:
  - a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) amministra l'Associazione e ne cura l'organizzazione;
  - c) predispose il bilancio e la relazione di missione, ove prevista;
  - d) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
  - e) propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
  - f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - g) propone l'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
  - h) delibera i rimborsi spese nei limiti stabiliti dall'Assemblea;
  - i) può istituire gruppi di lavoro o comitati, anche con la partecipazione di soggetti non associati, per la realizzazione di specifici progetti.

6. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno due componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
7. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, sono redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente e vengono conservati agli atti dell'Associazione.

#### Art. 13 – Presidente

1. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 14 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale (laddove la sua redazione sia obbligatoria per legge) sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
4. Il componente dell'Organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art. 15 – Libri sociali

1. Il Consiglio Direttivo mantiene aggiornati:
  - a) il libro soci;
  - b) il libro delle convocazioni e dei verbali del Consiglio Direttivo;
  - c) il libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee
  - d) il libro giornale ove vengono riportate tutte le operazioni contabili in ordine cronologico relative all'esercizio dell'attività istituzionale solidaristica;

- e) il registro dei volontari, qualora l'Associazione si avvalga della loro attività in modo non occasionale.
2. L'accesso ai libri sociali è esercitato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La consultazione avviene previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati personali contenuti nei medesimi.
  3. È esclusa la possibilità di estrarre copia del libro soci contenente dati personali di terzi, salvo oscuramento dei dati non pertinenti.

#### Art. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

4. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con la modalità prevista all'art. 11.
5. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.
6. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### Art. 17 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.